

Codice A1610B

D.D. 4 agosto 2021, n. 509

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Intervento: Ristrutturazione fabbricato a uso abitativo. Via Mercalle. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 509/A1610B/2021

DEL 04/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) – Intervento: Ristrutturazione fabbricato a uso abitativo. Via Mercalle. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del signor *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/ 663 /2021A/A1600A

Rif. n. 51697 /A1610B del 04/05/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: RIFREDDO (CN)
Intervento: Ristrutturazione fabbricato a uso abitativo. Via Mercalle
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 04.05.2021, con nota prot. 1793 del 03.05.2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi sono inerenti al recupero a fine abitativo, di un fabbricato, da tempo in disuso, avente tipologia di tipo rurale, a pianta rettangolare con distribuzione a ballatoio al primo piano, che non ha mai subito rilevanti opere di ristrutturazione; sono previsti lavori di rinforzo e di parziale sostituzione della muratura perimetrale, la chiusura di alcuni vani sul prospetto principale, la modifica delle aperture, oltre al completo rifacimento della copertura; l'area oggetto d'intervento è situata sul medio versante del Monte Bracco, in ambito collinare, connotato da nuclei sparsi di cascinali agricoli e da vegetazione arborea e arbustiva autoctona,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che il progetto in argomento non prevede sostanziali variazioni delle dimensioni del fabbricato, e gli elementi architettonici caratterizzanti l'originaria tipologia rurale sono salvaguardati,

preso atto dell'utilizzo di materiali idonei alla tipologia del fabbricato (legno, manto di copertura in lose), e del previsto recupero delle aree esterne di pertinenza, preservando la morfologia dei terreni e la loro naturalità,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- i portoni di accesso all'autorimessa siano realizzati, o rivestiti, in doghe di legno;
- le dimensioni delle aperture siano simili a quelle originali, e non superiori a quelle rappresentate negli elaborati progettuali pervenuti;

- il previsto muretto in calcestruzzo e la recinzione in rete metallica, siano visivamente mitigate mediante la messa a dimora di una siepe lungo il loro perimetro.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Lettera Comune</i>	Prot_Par 0001793 del 03-05-2021- Documento richiesta .pdf
2	<i>Istanza</i>	Prot_Par 0001793 del 03-05-2021 - Allegato Istanza autorizzazione paesaggistica semplificata .pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Prot_Par 0001793 del 03-05-2021 - Allegato Relazione paesaggistica semplificata. .pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Planimetria</i>	Prot_Par 0001793 del 03-05-2021 – Allegato Tavola 01.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Rilievo e Progetto Piante</i>	Prot_Par 0001793 del 03-05-2021 - Allegato Tavola 02 .pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Rilievo e Progetto Prospetti</i>	Prot_Par 0001793 del 03-05-2021 - Allegato Tavola 03 .pdf.p7m
7	<i>Rendering</i>	Prot_Par 0001793 del 03 - 05 - 2021 - Allegato Fotoinserimento .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 66462 del 08/06/2021
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: RIFREDDO (CN), Via Mercalle snc. Fg. 4, Map. 415
Ristrutturazione fabbricato residenziale
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 08/06/2021
protocollo entrata richiesta n. 8824 del 08/06/2021
RICHIEDENTE: 
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale, fotografica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la "*Ristrutturazione di fabbricato residenziale*";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art 136, comma 1, lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, confermando, quale vincolante prescrizione, quanto indicato dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

** Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Barbara Bon 



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N